



OBBLIGHI NORMATIVI E GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA SPP

Parte Generale

1. Introduzione

La legionellosi è un'infezione polmonare causata da batteri del genere Legionella, trasmessa principalmente per via inalatoria attraverso aerosol di acqua contaminata.

I sintomi più comuni della legionellosi sono febbre alta, brividi, tosse secca o con catarro, difficoltà respiratorie, mal di testa e dolori muscolari.

In Italia, la maggior parte dei casi di legionellosi segnalati è di origine comunitaria o associata ai viaggi (soprattutto in alberghi e strutture ricettive).

Sebbene i casi totali di legionellosi siano più numerosi in strutture ricettive (alberghi e simili), i casi ospedalieri e residenziali (RSA) hanno una mortalità significativamente più elevata.

2. Quadro normativo di riferimento

- Direttiva (UE) 2020/2184 – qualità delle acque destinate al consumo umano.
- D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 e s.m.i.- Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
- D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102 – correttivo e integrativo del D.Lgs. 18/2023, in vigore dal 19 luglio 2025.
- Allegato VIII (Classi di strutture prioritarie) al D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18.
- Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi (Conferenza Stato-Regioni, 7 maggio 2015).
- Rapporti ISTISAN 22/32 - Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184

3. Definizioni UTILI

EDIFICI PRIORITARI

(Biblio: artt. 2 co.1 lett. i, 9, D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, e s.m.i.)

Gli «edifici prioritari» o «locali prioritari» sono gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, come individuati in allegato VIII al D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 (**Classi dalla A alla D, si veda tabella All. VIII in calce**)

GIDI (Gestore della distribuzione idrica interna)

(Biblio: artt. 2 co.1 lett. q, 9, D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, e s.m.i.)

Il GIDI è il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua.

E' una figura obbligatoria che ha il compito di:

- garantire l'attuazione del PSA, del Piano di Autocontrollo igienico degli impianti idrici interni e del Piano di verifica igienico sanitaria degli impianti idrici interni;
- controllare la manutenzione, i flussaggi e i controlli di temperatura;
- organizzare e seguire i campionamenti;
- mantenere i rapporti con l'ASL in caso di non conformità.

Può essere personale interno qualificato o, in alternativa, un incaricato esterno formalmente designato.

PSA (Piano di Sicurezza dell'Acqua)

(Biblio: artt. 2 co. 1 lett.bb, 9, D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, e s.m.i.)

Il Piano di Sicurezza dell'Acqua è il piano attraverso il quale è definita ed implementata l'analisi di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in conformità all'articolo 6, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate.



Il PSA è obbligatorio per gli edifici prioritari di Classe A (Allegato VIII al D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18).

Il PSA per gli edifici prioritari deve contenere almeno:

- descrizione della rete idrica interna e delle sue criticità (mappa impianti);
- valutazione del rischio Legionella e piombo;
- programma di manutenzione e flussaggi;
- piano di campionamento e monitoraggi;
- registro delle attività e dei controlli;
- procedure di emergenza in caso di superamento valori.

PIANO DI AUTOCONTROLLO DEGLI IMPIANTI IDRICI INTERNI

(Biblio: Rapporto ISTISAN 22/32, cap. 6; art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, e s.m.i)

Il Piano di autocontrollo è' una versione semplificata del PSA.

Deve essere efficace e pienamente funzionale nel prevenire le cause di insorgenza di eventi pericolosi di particolare gravità prima che si verifichino, e nell'applicare le opportune azioni correttive per ridurre al minimo i rischi qualora, nonostante le misure preventive adottate, si verifichi una non-conformità o una circostanza di rischio non accettabile.

Quindi, l'obiettivo principale del piano di autocontrollo è quello di istituire un sistema documentato con cui il responsabile della struttura sia in grado di dimostrare di operare in modo da contenere al minimo il rischio, con ogni dovuta diligenza.

Il Piano di autocontrollo è obbligatorio per gli edifici prioritari di classe B e C (Allegato VIII al D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18).

Il Piano di Autocontrollo per gli edifici prioritari deve contenere almeno:

- valutazione del rischio (piombo, legionella);
- misure preventive;
- monitoraggio dei punti critici;
- procedure di intervento in caso di non conformità.

PIANO DI VERIFICA IGIENICO-SANITARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI INTERNI

(Biblio: Rapporto ISTISAN 22/32, cap. 7; art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, e s.m.i)

Il Piano di verifica igienico-sanitaria è un sistema documentato piuttosto semplificato rispetto al PSA e al Piano di autocontrollo.

Il suo obiettivo è mettere in grado il GIDI di: identificare potenziali pericoli specifici dell'impianto idrico interno della struttura, almeno Legionella e piombo, per intraprendere eventuali e opportune azioni correttive e dimostrare, attraverso un monitoraggio periodico, la sicurezza del sistema idrico per i parametri definiti.

Il piano di verifica deve comunque essere associato ad alcune misure di prevenzione minime da adottare a livello manutentivo sull'impianto e ai punti d'uso, come descritte al Cap. 7.2 del Rapporto ISTISAN 22/32.

Il Piano verifica igienico sanitaria è obbligatorio per gli edifici prioritari di classe D (Allegato VIII al D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 e s.m.i.).

Il Piano di verifica igienico sanitaria per gli edifici prioritari ha funzione di **controllo e verifica esterna** rispetto al Piano di Autocontrollo e prevede ispezioni, campionamenti e analisi microbiologiche/chimiche per verificare l'efficacia delle misure adottate.



Allegato VIII - CLASSI DI STRUTTURE PRIORITARIE			
Riferimento: Linee Guida* richiamate all'articolo 9, comma 2			
CLASSI DI PRIORITA'	ESEMPI (non esaustivi)	Criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare per i sistemi di distribuzione interni	
		Azioni a carattere di obbligo	Azioni a carattere di raccomandazione
CLASSE A	Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero.	<p>Identificazione DEL Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI).</p> <p>Piano di sicurezza dell'acqua del sistema idrico di distribuzione interna, con particolare riguardo a piombo e legionella spp.</p> <p>Soggetto attuatore: Team multidisciplinare presieduto dal Team leader</p>	
CLASSE B	Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali NON in regime di ricovero.	<p>Identificazione DEL Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI).</p> <p>Piano autocontrollo degli impianti idrici interni con controllo minimo relativo a piombo, legionella spp e L. pneumophila</p> <p>Soggetto attuatore: GIDI</p>	Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici elaborati da associazioni di settore o ordini professionali
CLASSE C	C1) Strutture ricettive alberghiere, campeggi, istituti penitenziari, navi, stazioni, aeroporti.	<p>Identificazione DEL Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI).</p> <p>Piano autocontrollo degli impianti idrici interni, eventualmente incorporato in documenti di analisi di rischio finalizzati alla prevenzione sanitaria (es. Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. o piano di autocontrollo HACCP) con controllo minimo relativo a piombo, legionella spp e L. pneumophila 3</p> <p>Soggetto attuatore: GIDI</p>	Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici elaborati da associazioni di settore o ordini professionali
	C2) Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali (pubbliche e private) e scolastiche	<p>Identificazione DEL Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI).</p> <p>Piano autocontrollo degli impianti idrici interni, eventualmente integrato del piano di autocontrollo HACCP, con controllo minimo relativo a piombo, legionella spp e L. pneumophila 3</p> <p>Soggetto attuatore: GIDI</p>	Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici elaborati da associazioni di settore o ordini professionali
CLASSE D	Casermi, istituti penitenziari, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, palestre, centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), altre strutture ad uso collettivo (es. stabilimenti balneari, grandi parchi acquatici, piscine con giochi, parchi a tema.	<p>Identificazione del Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI).</p> <p>Al minimo, Piano di verifica igienico sanitaria (monitoraggio) dell'acqua destinata al consumo umano basato sulle linee guida*, con controllo minimo relativo a piombo, legionella spp e L. pneumophila 3</p> <p>Soggetto attuatore: GIDI</p>	Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni

* Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32, e successive revisioni.



RSA - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (Classe A) Obblighi normativi e gestione del rischio Legionella spp.

1. Introduzione

Le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) rappresentano un ambiente ad alto rischio per la presenza di persone fragili e anziane, più suscettibili all'infezione, e per la complessità degli impianti idrici interni (serbatoi, ricircoli, numerosi punti di erogazione).

2. Obbligo per le RSA

Le RSA rientrano nella **Classe A** (strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero) degli «edifici prioritari» o «locali prioritari» di cui all'Allegato VIII D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., come in precedenza definiti.

Per questa classe di strutture sanitarie sono previsti i seguenti adempimenti obbligatori:

- Nomina del Gestore Idrico Interno (GIDI).
- Adozione del Piano di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per il sistema idrico interno, con particolare attenzione a Legionella spp. e piombo.
Si specifica che il parametro Legionella spp. comprende le diverse specie del genere Legionella e include pertanto la ricerca di Legionella pneumophila.
- Il PSA deve essere predisposto da un team multidisciplinare, presieduto da un Team Leader (competenze: sanitario/igienista, impiantista, manutentore, laboratorio).
- Monitoraggio legionella e piombo obbligatorio. La legge non fissa la scadenza delle attività di monitoraggio delle misure di controllo della Legionella spp, ma il Rapporto ISTISAN 22/32 suggerisce una periodicità almeno semestrale.
- Obbligo per il GIDI di comunicazione all'ASL del superamento dei valori di parametro entro 48 ore e obbligo di adozione delle misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni.

3. Conclusioni operative per le RSA

Per le RSA, in quanto strutture prioritarie (Categoria A) sono obbligatori:

- nomina GIDI;
- redazione PSA;
- monitoraggio Legionella e piombo;
- misure correttive e comunicazioni all'ASL.

La frequenza dei monitoraggi non è fissata dalla legge, ma il Rapporto ISTISAN 22/32 indica come standard tecnico la cadenza semestrale.

4. Materiale formativo ed informativo utile

Per elaborazione del PSA:

- capitolo 5 Rapporti ISTISAN 22/32.



STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (Classe C 1) Obblighi normativi e gestione del rischio Legionella spp.

1. Introduzione

Le strutture ricettive alberghiere rappresentano un contesto a rischio, poiché dispongono di reti idriche estese e articolate, con serbatoi, ricircoli e numerosi punti di erogazione. In tali ambienti, la variabilità nell'uso delle stanze e delle docce può favorire la stagnazione dell'acqua e la proliferazione della Legionella.

I dati epidemiologici nazionali ed europei indicano che una quota significativa dei casi di legionellosi è correlata ai viaggi (alberghi, villaggi turistici, crociere). Per questo motivo, gli alberghi sono considerati strutture prioritarie ai fini della prevenzione.

2. Obbligo per le STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Le strutture ricettive alberghiere rientrano nella **Classe C1** (strutture ricettive alberghiere, campeggi, istituti penitenziari, navi, stazioni, aeroporti) degli «edifici prioritari» o «locali prioritari» di cui all'Allegato VIII D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., come sopra definiti.

Per questa classe di strutture sono previsti i seguenti adempimenti obbligatori:

- Nomina del Gestore Idrico Interno (**GIDI**);
- Adozione del **Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni**, con particolare attenzione a Legionella spp. e piombo. Il Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni potrà essere eventualmente **incorporato nei** documenti di analisi di rischio finalizzati alla prevenzione sanitaria, quali, ad es.:
 - Documento valutazione dei rischi ai sensi del DL.vo 81/08;
 - Piano di autocontrollo HACCP.
- Il Piano di autocontrollo andrà predisposto sulla base della mappa impiantistica e della valutazione dei punti critici.
- il Piano di autocontrollo deve essere predisposto dal GIDI (competenze: sanitario/igienista, impiantista, manutentore, laboratorio).
- Monitoraggio legionella e piombo obbligatorio. La legge non fissa la scadenza delle attività di monitoraggio delle misure di controllo della Legionella spp, ma il Rapporto ISTISAN 22/32 suggerisce una periodicità almeno semestrale.
- Obbligo per il GIDI di comunicazione all'ASL del superamento dei valori di parametro entro 48 ore e obbligo di adozione delle misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni.

3. Conclusioni operative per le STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Per le Strutture ricettive alberghiere, in quanto strutture prioritarie (Categoria C1) sono obbligatori:

- nomina GIDI;
- redazione del Piano di autocontrollo, eventualmente incorporato in DVR ex D.Lgs 81/2008 o piano autocontrollo HACCP;
- monitoraggio Legionella e piombo;
- misure correttive e comunicazioni all'ASL.

La frequenza dei monitoraggi della Legionella non è fissata dalla legge, ma il Rapporto ISTISAN 22/32 indica come standard tecnico la cadenza semestrale.

4. Materiale formativo ed informativo utile

Per elaborazione del Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni:

- capitolo 6 Rapporti ISTISAN 22/32;
- manuali di corretta prassi elaborati da associazioni di settore e/o ordini professionali.



MENSE SCOLASTICHE (Classe C 2) Obblighi normativi e gestione del rischio Legionella spp.

1. Introduzione

Le mense scolastiche rientrano negli ambienti a rischio per la complessità degli impianti idrici interni (serbatoi, ricircoli, numerosi punti di erogazione) in cui può essere favorita la stagnazione dell'acqua e la proliferazione della Legionella. In presenza di mense scolastiche è necessario effettuare una valutazione del rischio, definire misure di prevenzione e controllo e attuare una sorveglianza ambientale e clinica [Biblio: Allegato VIII D.Lgs. 18/2023; Linee guida ISS 2015]

2. Obbligo per le MENSE SCOLASTICHE

Le mense scolastiche rientrano nella **Classe C2** (Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali -pubbliche e private- e scolastiche) degli «edifici prioritari» o «locali prioritari» di cui all'Allegato VIII D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., come sopra definiti.

Per questa classe di strutture sono previsti i seguenti adempimenti obbligatori:

- Nomina del Gestore Idrico Interno (**GIDI**).
- Adozione del **Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni**, con particolare attenzione a Legionella spp. e piombo. Il Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni potrà essere eventualmente integrato del piano di autocontrollo HACCP. Il Piano di autocontrollo andrà predisposto sulla base della mappa impiantistica e della valutazione dei punti critici.
- Il Piano di autocontrollo deve essere predisposto dal GIDI (competenze: sanitario/igienista, impiantista, manutentore, laboratorio).
- Monitoraggio legionella e piombo obbligatorio. La legge non fissa la scadenza delle attività di monitoraggio delle misure di controllo della Legionella spp, ma il Rapporto ISTISAN 22/32 suggerisce una periodicità almeno semestrale.
- Obbligo per il GIDI di comunicazione all'ASL del superamento dei valori di parametro entro 48 ore e obbligo di adozione delle misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni.

3. Conclusioni operative per le MENSE SCOLASTICHE

Per le mense Scolastiche (Categoria C2) sono obbligatori:

- nomina GIDI;
- redazione del Piano di autocontrollo, eventualmente integrato del piano di autocontrollo HACCP;
- monitoraggio Legionella e piombo;
- misure correttive e comunicazioni all'ASL.

La frequenza dei monitoraggi della Legionella non è fissata dalla legge, ma il Rapporto ISTISAN 22/32 indica come standard tecnico la cadenza semestrale.

4. Materiale formativo ed informativo utile

Per la elaborazione del Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni:

- capitolo 6 Rapporti ISTISAN 22/32;
- Manuali di corretta prassi elaborati da associazioni di settore e/o ordini professionali.



SCUOLE CON STRUTTURE SPORTIVE (con docce e/o piscine) (Classe D) Obblighi normativi e gestione del rischio Legionella spp.

1. Introduzione

Le scuole dotate di strutture sportive (docce e/o piscine) rappresentano un contesto a rischio, poiché dispongono di una rete idrica articolata, con vasche, serbatoi, ricircoli e numerosi punti di erogazione di utilizzo quotidiano da parte di studenti e personale, in cui può essere favorita la stagnazione dell'acqua e la proliferazione della Legionella. In tali casi è necessario effettuare una valutazione del rischio, adottare idonee misure di prevenzione e controllo e garantire una costante sorveglianza ambientale e clinica, come previsto dalle disposizioni normative e dalle Linee guida nazionali [Biblio: art. 9 e Allegato VIII D.Lgs. 18/2023; Linee guida ISS 2015].

2. Obbligo per le SCUOLE CON STRUTTURE SPORTIVE (con docce e/o piscine)

Le Scuole dotate di impianti sportivi (intesi come presenza di docce e/o piscine), rientrano nella **Classe D** (Caserme, Istituti penitenziari 4, Istituti di istruzione dotati di strutture sportive, palestre, centri sportive, fitness e benessere ..., altre strutture ad uso collettivo ...) degli «edifici prioritari» o «locali prioritari» di cui all'Allegato VIII D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., come sopra definiti.

Per questa classe di strutture sono previsti i seguenti adempimenti:

- Nomina del Gestore Idrico Interno (**GIDI**).
- Adozione del **Piano di verifica igienico sanitaria degli impianti idrici interni**, con controllo minimo relativo a piombo e Legionella spp.
- Il Piano di verifica igienico-sanitaria deve essere predisposto dal GIDI (competenze: sanitario/igienista, impiantista, manutentore, laboratorio).
- Monitoraggio al minimo di legionella e piombo obbligatorio. La legge non fissa la scadenza delle attività di monitoraggio delle misure di controllo della Legionella spp, ma il Rapporto ISTISAN 22/32 suggerisce una periodicità almeno semestrale.
- Obbligo per il GIDI di comunicazione all'ASL del superamento dei valori di parametro entro 48 ore e obbligo di adozione delle misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni.

3. Conclusioni operative per le SCUOLE CON STRUTTURE SPORTIVE (con docce e/o piscine)

Per le scuole con strutture sportive (Categoria D) sono obbligatori:

- nomina GIDI;
- redazione del Piano di verifica igienico-sanitaria (monitoraggio) dell'acqua destinata al consumo umano;
- monitoraggio al minimo di Legionella e piombo;
- misure correttive e comunicazioni all'ASL.

La frequenza dei monitoraggi della Legionella non è fissata dalla legge, ma il Rapporto ISTISAN 22/32 indica come standard tecnico la cadenza semestrale.

4. Materiale formativo ed informativo di riferimento

Per elaborazione del Piano di verifica igienico sanitaria degli impianti idrici interni degli edifici in classe D:

- capitolo 7 Rapporti ISTISAN 22/32;
- Manuali di corretta prassi elaborati da associazioni di settore e/o ordini professionali.



SCUOLE PRIVE DI MENSE E PRIVE DI STRUTTURE SPORTIVE Obblighi normativi e gestione del rischio Legionella spp.

1. Principi Generali

In assenza di mense scolastiche e impianti sportivi con docce e/o piscine, le scuole non rientrano nelle categorie prioritarie dell'Allegato VIII al D.Lgs 18/2023. Pertanto non vi è obbligo specifico di nomina del GIDI, redazione del PSA/Piano di autocontrollo/Piano di verifica igienico-sanitaria o di monitoraggi periodici della Legionella.

Resta tuttavia raccomandata, soprattutto nel caso particolare di grandi edifici o complessi di edifici oppure di esposizione di medio-lungo periodo di soggetti vulnerabili in ambienti di vita o di lavoro, l'applicazione di misure di prevenzione e controllo di carattere generale ed eventualmente l'organizzazione di un piano di autocontrollo come previsto per le strutture di cui alle classi B e C. (si veda **classe non prioritaria E** del Rapporto ISTISAN 22/32)

Sempre raccomandati comportamenti di buona prassi come i flussaggi regolari e, in presenza di acqua calda, il controllo periodico delle temperature.

E' consigliato il controllo di piombo e legionella a carattere biennale.

2. Materiale formativo ed informativo di riferimento

Per le raccomandazioni per gli edifici prioritari in Classe E:

- capitolo 8 Rapporti ISTISAN 22/32.



PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI FITNESS E BENESSERE COME SPA E WELLNESS, ALTRE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO COME STABILIMENTI BALNEARI, GRANDI PARCHI ACQUATICI, PISCINE CON GIOCHI, PARCHI A TEMA (Categoria D)
Obblighi normativi e gestione del rischio Legionella spp.

1. Introduzione

Tali strutture rientrano tra quelle prioritarie individuate dal D.Lgs. 18/2023 e s.m.i. (D.Lgs. 102/2025) per la gestione del rischio da *Legionella spp.*. La classificazione è dovuta alla presenza di impianti idrici complessi, docce e piscine, che comportano un rischio significativo di esposizione. Per queste strutture è quindi necessario effettuare una valutazione del rischio, adottare adeguate misure di prevenzione e controllo e garantire una costante sorveglianza ambientale e clinica [Biblio: art. 9 e Allegato VIII D.Lgs. 18/2023; Linee guida ISS 2015].

2. Obbligo per le PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI, FITNESS E BENESSERE E ALTRE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO (con docce e/o piscine)

Tale tipologia di strutture rientra nella **Classe D** (Caserme, Istituti penitenziari 4, Istituti di istruzione dotati di strutture sportive, palestre, centri sportive, fitness e benessere ..., altre strutture ad uso collettivo ...) degli «edifici prioritari» o «locali prioritari» di cui all'Allegato VIII D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., come sopra definiti.

Per questa classe di strutture sono previsti i seguenti adempimenti:

- Nomina del Gestore Idrico Interno (GIDI).
- Adozione del Piano di verifica igienico sanitaria (monitoraggio) dell'acqua destinata al consumo umano basato sulle linee guida di cui al Rapporto ISTISAN 22/32, con controllo minimo relativo a piombo e Legionella spp.
- il Piano di verifica igienico-sanitaria deve essere predisposto dal GIDI (competenze: sanitario/igienista, impiantista, manutentore, laboratorio).
- Monitoraggio al minimo di legionella e piombo obbligatorio. La legge non fissa la scadenza delle attività di monitoraggio delle misure di controllo della Legionella spp, ma il Rapporto ISTISAN 22/32 suggerisce una periodicità almeno semestrale.
- Obbligo per il GIDI di comunicazione all'ASL del superamento dei valori di parametro entro 48 ore e obbligo di adozione delle misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni.

3. Conclusioni operative per le PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI, FITNESS E BENESSERE E ALTRE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO (con docce e/o piscine)

Per le Palestre, piscine, i centri sportivi, i centri fitness e benessere quali SPA e Wellness (Categoria D) sono obbligatori:

- nomina GIDI;
- redazione del Piano di verifica igienico-sanitaria (monitoraggio) dell'acqua destinata al consumo umano;
- monitoraggio al minimo di Legionella e piombo;
- misure correttive e comunicazioni all'ASL.

La frequenza dei monitoraggi della Legionella non è fissata dalla legge, ma il Rapporto ISTISAN 22/32 indica come standard tecnico la cadenza semestrale.

4. Materiale formativo ed informativo di riferimento

Per elaborazione del Piano di verifica igienico sanitaria degli impianti idrici interni degli edifici in classe D:

- capitolo 7 Rapporti ISTISAN 22/32;
- Manuali di corretta prassi elaborati da associazioni di settore e/o ordini professionali.

Documento redatto a cura di:

Dott. Roberto Cameriere – AST Ancona

Dott.ssa Lolita Sebastianelli – ARS Marche